Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Il Collegio Arbitrale composto da

Avv. Marcello de Luca Tamajo

(Presidente)

Avv. Enrico Ingrillì

(Arbitro)

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

(Arbitro)

riunito in conferenza personale in Roma in data 26.3.07 ha deliberato all'unanimità il seguente


**LODO** 

nel procedimento arbitrale promosso da:

**ANDREA DELLA VALLE,** residente a Casette d'Ete (MC), rapp.to e difeso dal prof. avv. Giuseppe Morbidelli, dall'avv. Alberto M. Bruni, dal prof. avv. Duccio Traina e dall'avv. Carlo Montagna ed elettivamente dom.to presso lo studio dei primi tre in Firenze alla Via La Marmora n. 14

-ricorrente-

Contro



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Commissario

Straordinario, avv. Luca Pancalli, rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Medugno e dal prof. avv. Guido Valori ed elettivamente dom.to presso lo studio del primo in Roma alla Via Panama n. 58

-resistente-

## FATTO E SVOLGIMENTO DELL'ARBITRATO

La Corte Federale, con decisione del 4 agosto 2006, in parziale riforma della pronuncia della C.A.F., ha ritenuto il sig. Andrea Della Valle responsabile della violazione dell'art. 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle gare Chievo-Fiorentina e Lecce-Parma, disponendo, pertanto, la sua inibizione per tre anni ed il pagamento di un'ammenda pari ad €. 35.000,00.

Avverso tale decisione, il sig. Andrea Della Valle ha promosso istanza di conciliazione nei confronti della FIGC dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport del CONI; a tale istanza non ha aderito la FIGC, come risulta da provvedimento del Conciliatore del 9.11.2006.

Pertanto, con apposita istanza, il sig. Andrea Della Valle ha adito il Collegio Arbitrale impugnando la decisione della Corte Federale. Al riguardo ha sollevato una serie di eccezioni preliminari quali:

- la violazione del principio di precostituzione del giudice, in relazione agli artt.
  2, 3, 97 e 111 della Costituzione;
- la violazione del principio del giudice naturale, in relazione al disposto degli artt. 30, comma 5, 31, comma 1, e 32 dello Statuto della FIGC, e degli artt. 25, comma 6, e 37 del Codice di Giustizia Sportiva;
- la violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione per eccessiva compressione dei termini processuali;
- la violazione della delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1250 del 22.10.2005 e dell'art. 30 dello Statuto FIGC;

- la violazione del diritto di difesa per aver la procura federale prodotto in giudizio solo una piccola parte delle intercettazioni telefoniche, non consentendo quindi alle difese di accedere alle intercettazioni che scagionassero gli incolpati;
- la violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del procedimento disciplinare in presenza di prosecuzione delle indagini;
- la violazione dell'art. 15 della Costituzione per illegittimo utilizzo delle intercettazioni telefoniche.

Nel merito ha poi contestato la sussistenza di qualsivoglia condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità.

Ha quindi chiesto a questo Collegio:

- in via principale l'accoglimento delle eccezioni preliminari e la conseguente archiviazione del procedimento disciplinare a carico dello stesso;
- in via subordinata la riforma della decisione della Corte Federale ed il proscioglimento da ogni addebito, con conseguente annullamento di tutte le sanzioni poste a suo carico;
- in via ulteriormente subordinata la riforma di tale decisione nel senso di una drastica riduzione della inibizione inflittagli.

Costituitasi nel presente arbitrato, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha contestato la fondatezza di tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'istante, evidenziando la piena legittimità dei precedenti gradi di giudizio e la congruità delle sanzioni inflitte concludendo quindi per il rigetto dell'istanza perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della decisione della Corte Federale.

Nel corso della prima udienza, tenutasi il 14 febbraio 2007, è stato preliminarmente esperito, ancora una volta e senza esito, il tentativo di conciliazione.

La FIGC ha poi proposto che la controversia venisse decisa secondo equità, insistendo comunque per la conferma della sentenza della Corte Federale. Il sig.

Andrea Della Valle, dopo aver aderito a tale proposta, ha dichiarato che, nonostante la sua scarsa esperienza nel relazionarsi con i vertici federali, i propri comportamenti non sono comunque stati lesivi delle norme regolamentari e, pertanto, ha richiesto il proscioglimento da ogni addebito o, comunque, la cessazione dell'inibizione a far data dalla pronuncia del lodo.

Il ricorrente ha altresì dichiarato la propria disponibilità a far sì che la A.C.F. Fiorentina S.p.A. sostenga un progetto di solidarietà sociale e sportiva con particolare riferimento all'inserimento dei giovani nel mondo del calcio.

Dopo aver preso atto della concorde richiesta delle parti di giudicare secondo equità e di rinunziare all'escussione di testi, il Collegio Arbitrale ha ritenuto opportuno acquisire le intercettazioni telefoniche relative alla vicenda in esame, onerando le parti di provvedere al deposito di esse, e si è riservato di decidere.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare è necessario sottolineare che il lodo sarà emesso secondo equità, dato che le parti, come detto, hanno concordemente richiesto una pronunzia in tal senso. Il ricorso al giudizio di equità consente a questo Collegio di valutare la vicenda senza essere rigorosamente vincolato alle norme federali (statutarie e regolamentari) e, soprattutto, di irrogare, eventualmente, la sanzione che meglio si attagli al caso concreto tenendo conto della sua peculiarità e prescindendo dalla stretta applicazione della normativa di riferimento.

Innanzitutto, in relazione alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte, il Collegio rileva che:

- non sono accoglibili le censure svolte dal ricorrente alla decisioni impugnata sotto il profilo della violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge (artt. 25, 97, 101 e 111 Cost.), delle regole federali che individuano il giudice di primo grado per i soggetti che non ricoprono la carica di dirigenti federali, e del principio del contraddittorio, in relazione a una pretesa eccessiva compressione dei termini processuali, poiché lo svolgimento dell'arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l'esame della controversia di

fronte a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volontà dell'istante e della convenuta, come dalle stesse parti riconosciuto in udienza; - non è accoglibile la censura di illegittimità della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poiché l'art. 270 c.p. esprime un principio nell'ambito del processo penale la cui applicazione non è estendibile ad altri procedimenti, e in particolare in quelli disciplinari; non é altresì accoglibile la censura della mancata sospensione del procedimento disciplinare in presenza di prosecuzione delle indagini penali, attesa, per giurisprudenza consolidata, l'indipendenza del procedimento disciplinare da quello penale;

- non è accoglibile, infine, la censura mossa alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione dei diritti della difesa cagionata da una asserita «selezione a "senso unico" delle intercettazioni telefoniche operata nel giudizio» innanzi agli organi di giustizia federale, tenuto conto che al ricorrente incombeva comunque l'onere di offrire un principio di prova in ordine all'esistenza di ulteriori conversazioni telefoniche tra i propri dirigenti e terzi idonee a fornire elementi probatori a favore della società medesima.
- 2. Va rilevato che, anche nell'ottica di un giudizio equitativo, non si può comunque fare a meno di analizzare gli specifici comportamenti tenuti dal ricorrente e, più in generale, le circostanze di fatto della vicenda che ha visto coinvolto il sig. Della Valle, su cui, quindi, si incentra il *thema decidendum*. Tutto ciò emerge esclusivamente dal materiale probatorio a disposizione del Collegio, che è costituito soltanto dai verbali di trascrizione delle intercettazioni telefoniche così come prodotti dalle parti.
- 3. Nel caso di specie occorre dunque verificare se il sig. Della Valle abbia violato o meno i principi di lealtà, correttezza e probità nell'espletamento dell'attività sportiva. Orbene, ai fini di tale accertamento, non si può fare a meno di delineare preliminarmente il contesto in cui vanno collocati i comportamenti ascrivibili al ricorrente.

Secondo la versione da questi fornita – che ha sostanzialmente trovato riscontri probatori - la vicenda trae origine dai presunti torti arbitrali che la Fiorentina avrebbe subito nel corso del campionato 2004/2005.

In tale quadro, la convinzione che i torti arbitrali derivassero da una posizione di sostanziale contrasto del ricorrente con alcuni esponenti delle istituzioni calcistiche e che, alla lunga, ciò avrebbe potuto pregiudicare la permanenza della squadra nella massima serie, ha indotto il sig. Della Valle ad intessere relazioni ed a prendere contatti con personaggi influenti (o presunti tali) del panorama calcistico nazionale per reclamare maggiore attenzione nei confronti della Fiorentina.

Ed ecco allora che il ricorrente comincia a coltivare rapporti con Innocenzo Mazzini, vice presidente federale e, per giunta, fiorentino.

Dalle intercettazioni telefoniche, se lette con la dovuta attenzione, emerge che:

- non sussisteva alcun disegno delle istituzioni sportive diretto a penalizzare la Fiorentina ed i suoi dirigenti;
- l'interlocutore (Mazzini), cui il ricorrente ha esternato le proprie preoccupazioni, lo ha spinto a darsi da fare per creare utili relazioni con i rappresentanti delle istituzioni ed, in particolar modo, con i designatori arbitrali;
- il sig. Della Valle non aveva particolare esperienza del mondo del calcio e dei suoi meccanismi, in quanto il suo ingresso in tale mondo era di epoca assai recente;
- vi era una volontà del ricorrente di tutelare la Fiorentina nel rispetto delle regole, cioè senza ottenere vantaggi ma senza subire torti;
- il sig. Della Valle si è reso comunque protagonista di una serie di colloqui (telefonici e non) allo scopo di "segnalare" al vice presidente federale la preoccupante situazione di classifica della Fiorentina.

Questi i passi salienti delle telefonate intercorse tra il sig. Andrea Della Valle ed il sig. Innocenzo Mazzini, così come trascritti nei relativi verbali: "**DELLA VALLE ANDREA**: ah no perché volevo n'attimo così farti un po' . . . . .

| sternare delle mie ho fatto delle riflessioni stamattina no perché qui c'è .     |
|--|
| c'è qualcosa che proprio non mi quadra più eh Innocenzo MAZZINI                  |
| INNOCENZO: cioè? DELLA VALLE ANDREA: soprattutto sto ultimo                      |
| periodo st'accanimento contro contro la Fiorentina non riesco più                |
| a capirlo poi se noi stiamo calmi stiamo sereni ma ieri                          |
| sinceramente ci avrà messo del suo la squadra ma non più di tanto perché ieri    |
| se la so giocata bene! però sai non posso insomma non si possono vedere          |
| queste cose così proprio precise no!? Cioè questi killer così professionali      |
| che non fanno capire niente poi fanni capire tutto no!? Non si può dare sei      |
| minuti insomma tutta una serie di cose dai è inutile stare a fare adesso che     |
| . il presidente si lamenta degli arbitri però essendoci tu in questa città       |
| tu che sei l'unica persona di Firenze fiorentino è l'unico che li può far capire |
| qualcosa eh! Ehh bisogna assolutamente qui che facciamo ma no                    |
| io non esigo niente capito Innocenzo però qui non c'è più rispetto per           |
| questa squadra e siccome io mi conosco e sono anche un po'                       |
| abbastanza un po' un istintivo MAZZINI INNOCENZO: ma                             |
| veramente tu sei stato bravo perché t'ho sentito DELLA VALLE ANDREA:             |
| eh però adesso non lo sono più guarda Innocenzo stro proprio perché              |
| tanto la squadra sta scivolando verso la serie B                                 |
| INNOCENZO: no non deve andare in serie B! di queste cose non se ne               |
| può parlà per telefono <b>DELLA VALLE ANDREA</b> : no no ma io lo so ma non è    |
| quello che ti dico però l'evidenza per carità io non voglio parlare .            |
| non ti sto neanche dicendo MAZZINI INNOCENZO: bisogna                            |
| assolutamente <b>DELLA VALLE ANDREA</b> : però qui credimi e                     |
| l'unico che può tutelare in questo momento questa squadra perché io mi sento     |
| talmente così attaccato da tutte le parti MAZZINI INNOCENZO: no DELLA            |
| VALLE ANDREA: tutelare in un modo legale eh! Attenzione non sto parlando         |
| di niente però sei tu perché sei l'unico che capisce la realtà di tutto bene     |
| sei un fiorentino quindi l'unico che mi può dare una mano sei tu guarda          |

4. Alla luce del suddetto quadro probatorio, il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, pur con tutte le peculiarità della vicenda, lede certamente i principi di lealtà, correttezza e probità, cui deve essere ispirato l'esercizio dell'attività sportiva. Infatti, l'aver intessuto relazioni con una figura di primo piano delle istituzioni calcistiche, anche solo per reclamare un atteggiamento di maggiore attenzione nei confronti della Fiorentina, da un lato, è condotta certamente idonea, anche se in astratto, a minare l'imparzialità della funzione arbitrale, dall'altro, è un'azione che si pone in evidente contrasto sia con lo spirito che dovrebbe permeare di sé qualunque disciplina sportiva, sia con i valori cui dovrebbe essere improntata l'attività sportiva.

Si è dunque in presenza di un comportamento posto in essere violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e, come tale, sanzionabile.

- **5**. Nell'individuare "equitativamente" la sanzione da infliggere al sig. Della Valle, occorre tuttavia tenere nel debito conto una serie di elementi, da considerare quali vere e proprie attenuanti, vale a dire:
- a) l'aver (re)agito ritenendo di aver subito dei torti arbitrali;
- b) l'aver fatto affidamento sui "consigli" del vice presidente federale cioè una persona che, per il ruolo istituzionale rivestito e le funzioni svolte, non poteva che rappresentare una garanzia di liceità dei comportamenti da porre in essere secondo cui era necessario relazionarsi con determinati soggetti per trovare la soluzione alle sue preoccupazioni circa la sorte della Fiorentina;

c) l'aver tenuto complessivamente, durante tutta la vicenda, un contegno sobrio, improntato alla massima correttezza e compostezza, e ciò sia nelle dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione, sia nel corso dei procedimenti davanti agli organi federali ed in questa sede, in cui il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a far sì che la A.C.F. Fiorentina S.p.A. sostenga un progetto di solidarietà sociale e sportiva con particolare riferimento all'inserimento dei giovani nel mondo del calcio.

Accanto a tali elementi "attenuanti" deve peraltro segnalarsi, quale "aggravante", la circostanza che dall'attività del sig. Andrea Della Valle, presidente della A.C.F. Fiorentina S.p.A., e come tale con rappresentanza esterna della società nei confronti dei terzi, sia derivato l'addebito alla A.C.F. Fiorentina S.p.A. stessa *ex* art. 9 C.G.S. dell'illecito concertato dai sigg. Mazzini, Bergamo e De Santis. Il tenore delle conversazioni telefoniche riversate in atti ed il comportamento tenuto dal sig. Della Valle nella fase finale del campionato e immediatamente a ridosso di partite decisive per la permanenza in Serie A della Fiorentina, infatti, non ha consentito il raggiungimento della prova della estraneità della Fiorentina a siffatto illecito.

**6**. Alla luce di quanto precede, il Collegio – ritenute prevalenti le attenuanti sull'aggravante poc'anzi evidenziata - considera equa e sufficientemente afflittiva la sanzione dell'inibizione fino al 30.8.2007.

Ritiene altresì equo, anche in relazione alla volontà manifestata dal ricorrente, disporre a suo carico il versamento della somma di €. 35.000,00 a favore della FIGC così come specificato in dispositivo.

- 7. Quanto alla sanzione pecuniaria il Collegio si dichiara incompetente a pronunciarsi.
- 8. Per tutto quanto sopra appare equo al Collegio che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 80% a carico del ricorrente e nella misura del 20% a carico della resistente, mentre, sussistendo giusti motivi, le rispettive spese di difesa devono essere

integralmente compensate. I diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

## **PQM**

Il Collegio Arbitrale all'unanimità, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- **A**. dispone l'inibizione del sig. Andrea Della Valle fino alla data del 30.8.2007;
- B. dispone che il ricorrente versi la somma di €. 35.000,00 alla FIGC Lega
   Nazionale Dilettanti per la promozione di attività dilettantistiche giovanili nella regione Toscana;
- C. dichiara la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso del sig. Della Valle nella parte relativa alla sanzione pecuniaria;
- **D.** pone le spese della presente procedura, a titolo di onorari e spese del Collegio Arbitrale, quantificate come da separato provvedimento, a carico del ricorrente nella misura dell'80% e per la restante parte, pari al 20%, a carico della FIGC;
- E. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa;
- **F**. dispone che i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 26.3.2007.

F.to Marcello de Luca Tamajo

F.to Enrico Ingrillì

F.to Tommaso Edoardo Frosini